

N. R.G. 748/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 748/2019

tra

RICORRENTE

e

S.R.L.

RESISTENTE

Oggi **13 dicembre 2022** innanzi alla dott. [redacted] sono comparsi tramite collegamento da remoto:

personalmente il ricorrente con l'avv. Polifroni Alessia Elisabetta noti all'ufficio
per parte resistente l'avv. [redacted] noto all'ufficio

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

L'avv. Polifroni si oppone alla riapertura dell'istruttoria come richiesto da parte resistente.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice
dott. [redacted]





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE**

Ufficio del Giudice del Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2019 promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. POLIFRONI
ALESSIA ELISABETTA

Parte ricorrente

contro

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
dell'avv [REDACTED]

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso in riassunzione depositato in data 25.9.2019 [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] srl per vedere accolte le seguenti conclusioni: *"in via principale 1) Accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento disciplinare per insussistenza del fatto materiale posto a base del licenziamento e, per l'effetto, condannare [REDACTED], in persona del legale rappresentate pro tempore, ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 23/2015 e dei criteri espressi dalla Sentenza 194/2018 della Corte Cost. a corrispondere al ricorrente un'indennità pari a n. 6 mensilità di retribuzione pari ad euro 30.436,56 o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta dall'III.mo Giudice; oltre alla indennità sostitutiva del preavviso (n. 60 giorni di retribuzione globale di fatto) pari ad euro 13.348,20. In via subordinata: 2) Nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata che il fatto contestato, benché sussistente, non integri gli estremi di una giusta causa di licenziamento, accertare e dichiarare l'esistenza di un giustificato motivo soggettivo e, per l'effetto, condannare la Società a corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso pari a n. 60 giorni di retribuzione globale di fatto, pari ad euro 13.348,20. In ogni caso: 3) Condannare la Società a corrispondere al ricorrente i seguenti importi: a) il TFR pari ad euro 8.069,40; b) euro 3.602,55 a titolo di 13° mensilità; c) euro 1.441,02 a titolo di 14° mensilità (cfr. conteggi sub doc. 16). d) l'importo variabile maturato sulle vendite prodotte dal ricorrente, ad oggi pari ad euro 12.625,02, e dovuto ai sensi del Contratto rispetto al quale si formula sin d'ora ordinanza di pagamento ex art. 423 c.p.c. comma 2 alla luce del riconoscimento di debito rappresentato dal conteggio inviato dalla Società al ricorrente il 6 novembre 2018...."*



Si è costituita in giudizio [redacted] srl che ha insistito nel rigetto del ricorso e nella domanda riconvenzionale per il pagamento – se del caso previa compensazione con il credito accertato a favore del ricorrente – dei danni derivati dalla violazione del patto di non concorrenza previsto dal contratto di lavoro.

La causa, istruita per documenti e prove orali, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.

Parte ricorrente agisce per l'annullamento del licenziamento per giusta causa intimato con lettera del 8 ottobre 2018 (ricevuta il 16 ottobre 2018) dal seguente tenore: "a) *Da evidenze emerse nella scorsa settimana e risalenti anche a fatti acceduti mesi fa, siamo venuti a conoscenza che Lei starebbe effettuando concorrenza alla scrivente. Infatti **sembrerebbe** che Lei abbia commercializzato a nostri clienti, per suo proprio conto e beneficio, prodotti dei nostri concorrenti.* b) *Sempre da evidenze emergerebbe che Lei abbia richiesto l'esclusiva in Italia per vendere prodotti concorrenti...*".

Il [redacted] lamenta in particolare la genericità della contestazione disciplinare che, al di là dell'uso del condizionale, effettivamente è priva di qualsivoglia riferimento a fatti specifici in cui si sarebbe concretizzata la condotta concorrenziale da parte del lavoratore e la vendita di prodotti concorrenti cui sarebbe stata preordinata la richiesta dell'esclusiva in Italia.

Una siffatta contestazione, priva di indicazioni necessarie ed essenziali per individuare nella loro materialità i fatti addebitati, ha determinato un'insuperabile incertezza dei comportamenti imputati con inevitabile pregiudizio del diritto di difesa del ricorrente (cfr. Cass. sez. Lav. n. 6889/2018 *ex multis*), che solo nel corso del presente giudizio, a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale, ha visto per la prima specificati i contorni degli addebiti mossigli.

Né, del resto, in senso contrario può essere valorizzato quanto dedotto da' [redacted] in sede di giustificazioni, laddove il lavoratore, con la stessa genericità della lettera di contestazione disciplinare, dopo aver decisamente negato di aver "proposto o venduto ai clienti prodotti concorrenti" e di aver "richiesto l'esclusiva in Italia per vendere prodotti concorrenti", ha precisato di aver dato ai clienti della convenuta i nominativi di altre società che commerciano prodotti diversi e non concorrenziali con quelli da essa venduti e di aver svolto indagini di mercato dai competitor a vantaggio della società convenuta.

Peraltro parimenti generica appare la lettera di licenziamento in cui, oltre a dare per ammesse circostanze in realtà negate da lavoratore, la società convenuta contesta per la prima volta al [redacted] "di aver contattato (non si sa quali, ndr) competitor ...senza avvisare la scrivente e comunque senza autorizzazione alcuna della scrivente".

Tanto chiarito deve concludersi per l'illegittimità del licenziamento disciplinare per insussistenza del fatto contestato (cfr. Cass. sez. Lav. n. 4879/2020, n. 25745/2016, n. 19632/2018) con conseguente diritto del ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 9 . lgs 23/2015 al pagamento di un'indennità risarcitoria che, tenuto conto della durata del rapporto (due anni), del comportamento di parte resistente, delle dimensioni



contenute della società convenuta e delle condizioni personali del ricorrente (genitore di due figli minori) si ritiene congruo quantificare in tre mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, pari ad € 15.218,28 (calcolato tenuto conto del valore delle 6 mensilità richieste da parte ricorrente e pari ad € 30.436,56, somma non contestata da parte resistente).

Sussiste altresì il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso nella misura di € 13.348,20, misura non oggetto di specifica contestazione da parte della società convenuta.

E' pacifico, inoltre, che al ricorrente, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, non siano state corrisposti:

- il TFR pari ad € 8069,40,
- le spettanze di fine rapporto quantificate in € 12.625,02
- la tredicesima mensilità pari ad € 3602,55,
- la quattordicesima mensilità pari ad € 1441,02

somme quantificate secondo i criteri specificati in ricorso (doc. 16 ric.) e non contestati da parte convenuta in maniera specifica ovvero solo tardivamente, in sede di note conclusive, per quel che concerne le spettanze di fine rapporto.

Deve dunque ritenersi accertato a favore del ricorrente per i titoli sopra indicati un credito complessivo di € 39.086,19, oltre accessori, da aggiungersi all'indennità risarcitoria.

Quanto alla domanda riconvenzionale, parte resistente lamenta in primo luogo la violazione del patto di non concorrenza post-contrattuale.

L'art 10 del contratto di lavoro sottoscritto tra le parti (doc. 2 ric.) prevede: *"Lei è obbligato, qualora il Suo rapporto di lavoro sia risolto per iniziativa della Società per giusta causa o giustificato motivo ovvero per Sua iniziativa, a meno che in questo ultimo caso non ricorrano colpe evidenti in capo alla Società, a non competere direttamente o indirettamente con la Società stessa svolgendo attività sostanzialmente idonee ad arrecare pregiudizio alla capacità competitiva della Società, sia come dipendente di aziende concorrenti sia come lavoratore autonomo.*

*Tale obbligo, ai sensi dell'art 2125 del c.c.: è limitato ad attività analoghe a quelle svolte presso codesta Società; Le è remunerato mensilmente; **E' limitato ad un periodo di dodici mesi a decorrere dal giorno di risoluzione del rapporto di lavoro; E' limitato al territorio italiano, attuale e futuro...***

In caso di inadempimento dell'obbligo assunto, oltre alla restituzione del corrispettivo ricevuto, Lei dovrà erogare alla Società una somma di importo equivalente a titolo di risarcimento ai sensi dell'art 1382 del Codice Civile, salva la risarcibilità del danno ulteriore".

Trattasi con tutta evidenza di un obbligo non ancora esigibile al momento dell'invio da parte de[...]. della e-mail indirizzata alla società [...]. LTD (doc. 4 res.) nel settembre 2018, prima del licenziamento (di cui il ricorrente non ha potuto avere contezza prima del 30 ottobre 2018: cfr. doc. 13 ric.).



Peraltro tale missiva - in cui il ricorrente si limita a chiedere un appuntamento per valutare la possibilità di ricevere mandato per l'Italia e per la Svizzera di prodotti commercializzati anche dalla convenuta - non può costituire da sola prova dell'esercizio di attività concorrenziale con la stessa; essa si configura piuttosto come una lecita ricerca da parte del ricorrente di nuove opportunità di lavoro, ricerca che non può essere preclusa al prestatore d'opera in pendenza del rapporto di lavoro subordinato quale quello di cui è causa.

Allo stesso modo - in assenza di più specifiche indicazioni circa la società produttrice e la tipologia degli attacchi che il ricorrente avrebbe proposto di vendere - può essere letta la richiesta rivolta, dopo la conclusione del rapporto di lavoro, alla fiera [redacted] (cfr. doc. 6 res., reso su richiesta della società convenuta dopo la notifica del primo ricorso introduttivo del giudizio di fronte al Tribunale di Bergamo) di un appuntamento "per propormi attacchi rapidi", appuntamento che peraltro non è mai avvenuto.

In merito, esplorativa appare la richiesta ex art 210 cpc formulata da parte resistente in assenza della prova che il colloquio con la società [redacted] LTD sia andato a buon fine e si sia concretizzato, entro il termine di scadenza del patto di non concorrenza, nell'acquisizione da parte de' [redacted] di un mandato a vendere per conto di tale società concorrente della convenuta.

Parte resistente deduce altresì che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro, avrebbe intermediato in proprio vendite di benne e altri articoli mettendo in contatto clienti attuali o potenziali di [redacted] con altri fornitori concorrentiali, con suo diretto ed illecito guadagno (cfr. pag. 13 memoria res. e docc. 8-14). E ciò in dispregio di precise direttive aziendali che precludevano ai venditori di contattare alcun fornitore (cfr. cap 9, 10 res.).

Tale ultima circostanza è stata smentita dal testr [redacted] - della cui attendibilità non sussistono motivi per dubitare, in quanto non più dipendente della società convenuta al momento della deposizione, a differenza dei testi [redacted] - secondo cui il ricorrente, al pari degli altri venditori, era libero di rivolgersi direttamente all'azienda produttrice e di presentare l'offerta ai clienti senza il rispetto di particolari direttive circa la compilazione dell'offerta stessa.

Il teste [redacted], titolare della [redacted] srl società cliente della convenuta, ha invece riferito di aver ricevuto dal [redacted] richiesta di quattro preventivi per pale gommate per conto della [redacted], preventivi da cui tuttavia non è scaturito alcun ordine.

Anche dal doc. 12 allegato al ricorso emerge con tutta evidenza che il [redacted] ha speso il nome della società convenuta laddove ha interagito direttamente con altri fornitori per avere dei preventivi, di cui non è in ogni caso dimostrato l'esito.

Non è infatti provato (né ancor prima specificamente allegato) che i prodotti oggetto di trattative da parte del [redacted] con altri fornitori siano stati effettivamente acquistati e quindi siano andati "a beneficio di altri operatori del settore o a beneficio illecito dello stesso ricorrente"



Pertanto non può ritenersi che la resistente abbia subito effettivamente un danno in termini di lucro cessante dall'attività di intermediazione svolta dal ricorrente.

Parimenti indimostrato – anche perché fondato su generiche allegazioni - è il danno all'immagine lamentato dalla società convenuta, risultando piuttosto, proprio dall'uso della carta intestata e dalla spendita del nome della società, la volontà del di "accontentare" e fidelizzare clienti procurando anche presso terzi fornitori prodotti che avrebbero poi richiesto forniture di altri prodotti commercializzati da

Tanto basta per il rigetto della domanda riconvenzionale e per la condanna di parte ricorrente al pagamento a favore di **Montani Oneg** per tutti i titoli sopra precisati di € **39.086,19**, oltre accessori, cui devono aggiungersi € **15.218,28**, oltre accessori, a titolo di indennità risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, ridotti di un terzo ai sensi dell'art 4 comma 1 in ragione della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a **ARUBAPEC** e per l'effetto condanna **ARUBAPEC** srl al pagamento a favore di **Montani Oneg** di € 15.218,28 a titolo di indennità risarcitoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal licenziamento fino al saldo effettivo;
- condanna **ARUBAPEC** al pagamento a favore di **Montani Oneg** di € 39.086,19 per gli altri titoli di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino al saldo effettivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna parte resistente al pagamento a favore di **Montani Oneg** delle spese di lite che si liquidano in **Montani Oneg** per compensi professionali, € 379,50 per CU, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Livorno, 13 dicembre 2022

Il Giudice
dott. **ARUBAPEC**

